

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4083 del 24/10/2016
Oggetto	D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA MACCHIONI SCARL (Cava Strada Macchioni -ex Cava Dottora- v. MACCHIONI) SPILAMBERTO (MODENA). Rif. Prot. SUAP 69/2016 del Comune di Spilamberto. Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 30067/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4199 del 24/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

MODIFICA NON SOSTANZIALE.

**DITTA MACCHIONI SCARL (Cava Strada Macchioni -ex Cava Dottora- v. MACCHIONI)
SPILAMBERTO (MODENA).**

Rif. Prot. SUAP 69/2016 del Comune di Spilamberto. Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 30067/2016.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 13/2015 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni”).

Nel Titolo II, Capo I della L.R. 13/2015, sono definite le modifiche istituzionali e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), cui sono assegnati numerosi compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16), prima delegati alle Province.

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Spetta ad ARPAE-Modena, Distretto territorialmente competente, e ARPAE Sezione Provinciale di Modena, effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs.152/2006.

La ditta MACCHIONI SCARL avente sede legale nel comune di Spilamberto (MO), V. Macchioni, ha presentato, allo Sportello Unico Comunale in data 27/03/2013 e pervenuta alla Provincia di Modena in data 12/04/2013, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 punto 2) del D.Lgs. 152/2006, concernente un nuovo stabilimento per l'attività di estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso da ubicarsi nel comune di Spilamberto, V. Macchioni, c/o "Cava Casa Dottora", provincia di Modena.

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990, e tenutasi il giorno 25/6/2013, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Spilamberto, prot. n. 4777 del 11/04/2013;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, come da istruttoria tecnica prot. n. 8805 del 25/06/2013, pervenuta il 25/06/2013, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 25/6/2013, ha espresso parere unanime favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come risulta da verbale depositato agli atti;

A seguito della domanda sopracitata è stata rilasciata Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 224 del 19/7/2013 per la seguente configurazione:

- lo sviluppo di emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso dalla Cava Dottora, compresa all'interno del Polo Estrattivo n. 8 "Traversa selettiva Panaro", in v. Macchioni, in comune di Spilamberto;

La Ditta MACCHIONI SCARL, inoltre, in data 3/8/2016, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/8/2016 con prot. n. 15351, la comunicazione di Modifica non Sostanziale ai sensi dell'art. 269, c. 8) del D.Lgs 152/2006, con la quale si illustrano le modifiche che si intendono apportare all'attività in corso.

Dalla documentazione pervenuta risulta:

- lo sfruttamento della cava denominata "Cava Strada Macchioni" all'interno del Polo 8 (il perimetro di scavo della quale si sovrappone con le aree non ripristinate della Cava S. Maria 6 e dell'attività estrattiva tutt'ora vigente della Cava Dottora);
- la seguente durata dell'intervento: 5 anni (3 di estrazione e 2 di ripristino finale, ripristino che inizierà a partire dal secondo anno di attività);
- la seguente quantità complessiva di materie prime estratte e movimentate:
 - volume complessivo di scavo 311.172 mc
 - estrazione di materiale utile 158.010 mc(102.854 + 701-residuo Cava S. Maria + 54.455-residuo Cava Dottora)

ARPAE–Sezione di Modena Servizio Sistemi Ambientali, con nota prat. SD n. 24732/2016, prot. n. 18659 del 10/10/2106, ha fornito contributo istruttorio dal quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno aggiornare la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 224 del 19/7/2013;

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/2006 alla ditta MACCHIONI SCARL con impianti ubicati nel comune di Spilamberto, V. Macchioni c/o Cava Strada Macchioni, provincia di Modena, nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate.

Fin da subito, al fine di tutelare i ricettori, si ritiene che debbano essere attuate misure gestionali atte a ridurre la polverosità, così come indicato anche dal proponente, in particolare:

- terrapieni lungo il perimetro del comparto tali da limitare la diffusione della polverosità, così come indicato nella tavola di progetto;
- periodiche operazioni di bagnatura (1) ed umidificazione del materiale estratto;
- realizzazione di piste idonee per l'accesso ed il transito degli automezzi per limitare il risollevarsi delle polveri;
- utilizzo di macchine rispondenti alle normative vigenti e sottoposte regolarmente al piano di manutenzione;
- in fase di carico, riduzione delle altezze di caduta del materiale estratto all'interno del vano di carico;
- movimentazione lenta del materiale con i mezzi cingolati, in modo da limitare la polverosità;
- periodiche operazioni di bagnatura ed umidificazione (1) del materiale movimentato;
- stoccaggio temporaneo del cappellaccio all'interno della cava, in attesa del ripristino;
- periodiche operazioni di bagnatura (1) o copertura degli accumuli in stoccaggio;
- periodiche operazioni di bagnatura (1) delle piste;
- movimentazione del materiale in mezzi con cassone coperto;
- limitazione della velocità di transito a 20 km/h all'interno delle piste di cantiere;
- annuale controllo dei gas di scarico dei mezzi di cava: i camion e i mezzi meccanici utilizzati devono essere conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- trasporto del materiale verso il frantoio da eseguirsi con cassone a pieno carico consentito, al fine di limitare il numero di viaggi.

(1) La frequenza e la periodicità di tali operazioni dipenderà dalle condizioni meteorologiche del periodo; durante la stagione estiva, e comunque in condizioni di caldo secco, tali operazioni saranno ripetute più volte al giorno per ridursi in quei periodi in cui la stagionalità dona naturalmente al materiale un grado di umidità tale da limitarne la diffusione

Il monitoraggio presso il ricettore R1 dovrà proseguire con le seguenti modalità:

- rilevazione, oltre che dei PM10 per i quali esiste normativo, anche delle PTS, al fine di verificare se la polverosità indotta dalla cava non possa essere attribuibile ad una componente più grossolana
- contestuale rilevazione dei principali parametri meteorologici, tra cui direzione e velocità del vento, a frequenza oraria
- due campagne della durata di 15 giorni, una estiva ed una invernale da condursi ogni anno, fino ad esaurimento dell'intervento estrattivo
- trasmissione dei dati, anche in formato excel, ad Arpae ER – Sezione di Modena entro 60 giorni dal campionamento

- redazione annuale di una relazione dei dati del monitoraggio e delle variabili meteorologiche contestualmente misurate, che dovrà essere corredata da un commento che relazioni le concentrazioni in aria con la meteorologia e soprattutto con le attività in corso nella cava, specialmente nel caso in cui si riscontrino concentrazioni elevate e anomale rispetto al trend storico dei dati. Tale relazione dovrà essere inviata al Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comune e ad Arpae ER – Sezione di Modena.

Eventuali semplificazioni del piano di monitoraggio dovranno essere concordate con Arpae sulla base delle misure svolte per almeno i primi due anni di attività.

Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo indotto dalla polverosità aerodispersa il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi.

ARPAE, sulla base dei dati dei Monitoraggi e dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

il Dirigente determina inoltre

2) di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Modena, con Determinazione n. 224 del 19/7/2013, alla ditta MACCHIONI SCARL, relativamente agli impianti ubicati in comune di Spilamberto, V. Macchioni – Imp. Cava Casa Dottora.

3) di stabilire che la validità della presente autorizzazione scade il 19/7/2028.

La validità dell'autorizzazione potrà avere termine in data antecedente, in concomitanza con la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione del “Piano di Coltivazione e Ripristino” della “cava Casa Dottora”.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.